

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELLE CONSULTE PER LA VALORIZZAZIONE
DEI RIONI E DELLE FRAZIONI**

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 27/08/2018

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 7/11/2018

ART.1 - Finalità

Questo regolamento ha lo scopo di promuovere, garantire e valorizzare la partecipazione popolare all'amministrazione del Comune, in nome ed attuazione del principio della democrazia partecipata, con l'intento di assicurare ai cittadini e all'Amministrazione gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante tra comunità e rappresentanze elettive.

Sono pertanto istituite le Consulte per la Valorizzazione dei Rioni e delle Frazioni, composte da rappresentanti della cittadinanza.

Si intende per:

- **frazione**: un'entità appartenente ad un'area specifica del territorio comunale. Comprende, di norma, un centro abitato, nonché nuclei abitati e case sparse gravitanti sul centro;
- **rione**: la suddivisione territoriale interna ad un centro abitato, delimitata da confini più o meno precisi e dotata di caratteri propri che ne sottolineano l'identità.

Le Consulte, in particolare:

- sono entità associative senza fine di lucro, organizzate in modo analogo.
- possono dotarsi di proprio stemma o simbolo identitario.
- per lo sviluppo delle loro iniziative o per manifestazioni temporanee, possono usufruire gratuitamente di spazi e aree pubbliche.

ART. 2 - Divisione del territorio in frazioni e rioni

1. In attuazione del principio di autonomia sancito dall'art. 114 della Costituzione ed in base all'art.9 della legge n.1228/1954, il territorio del Comune è suddiviso nelle seguenti frazioni e rioni:

- Frazioni: La Capannaccia; Barrabisa; Capo d'Orso
- Rioni: Centro; Palau Vecchio, Stazione; Capo d'Orso

2. L'ambito territoriale di ciascuna frazione e rione sarà identificato in apposita planimetria, cui si aggregheranno i comparti agricoli.

ART. 3 - Revisione della divisione del territorio

1. I confini ed il numero delle frazioni e dei rioni possono essere modificati con deliberazione della Giunta comunale.

2. Con deliberazione della Giunta comunale, sentite le Consulte, si può procedere anche all'aggregazione di due o più frazioni o rioni, se particolari condizioni lo richiedono.

ART. 4 - Composizione, nomina e requisiti

1. Come previsto dall'art.15 dello Statuto comunale e dalle linee programmatiche di mandato, saranno istituite le Consulte per la Valorizzazione dei Rioni e delle Frazioni, composte da un Presidente e un Segretario, aventi i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e residenti nella singola frazione e rione.
2. La funzione di componente della Consulta è gratuita, onorifica e volontaria, così come la partecipazione di qualsiasi altro soggetto non facente parte della stessa ma, comunque, legittimato a presenziare in forza di questo regolamento.
3. Non sono previsti rimborsi spese, riconoscimenti o prestazioni di carattere economico.

ART. 5 - Durata delle Consulte

1. Le Consulte per la Valorizzazione dei Rioni e delle Frazioni restano in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale, rinnovando i propri organi ogni 12 mesi.
2. In caso di dimissioni o di decadenza del Presidente, si provvede alla sua sostituzione secondo le modalità previste all'art.7.

ART. 6 - Organi delle Consulte

Sono organi delle Consulte:

- Il Presidente
- il Segretario

ART. 7 - Presidente, segretario e convocazione ¹

1. I residenti dei rioni e delle frazioni provvedono con elezione pubblica e voto segreto, a scegliere il Presidente. Sarà eletto Presidente il candidato che risulterà il più votato dai residenti dei rioni e delle frazioni. Entro cinque giorni dalla nomina, il Presidente designa, dandone comunicazione al Sindaco, un componente che svolgerà le funzioni di Segretario.
2. Il Presidente di ogni Consulta rimane in carica per un periodo di 12 mesi ed è rieleggibile. Al termine del mandato, si procede a nuove elezioni.
3. Il Presidente convoca e presiede la seduta, fissandone la data e gli argomenti da trattare. Ogni residente del rione e della frazione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della stessa. Il Presidente decide sulla richiesta.
4. Il Presidente convoca la Consulta ogni qualvolta ve ne sia necessità e, di norma, almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione è disposta con avviso scritto, diffuso

¹ articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 7/11/2018

almeno cinque giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dove si tiene la seduta e l'ordine del giorno da trattare, da affiggere nei luoghi pubblici del rione o della frazione interessata, nonché da pubblicare sul sito internet istituzionale.

5. La seduta della Consulta è valida quando sono presenti entrambi gli organi.

6. Le sedute sono pubbliche.

ART. 8 - Sedute e verbali

Di tutte le proposte adottate dalle Consulte dovrà essere redatto un sintetico verbale, trasmesso in copia alla Giunta entro sette giorni dalla seduta.

ART. 9 - Compiti delle Consulte

1. Le Consulte hanno lo scopo di promuovere ed incentivare la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa. Hanno funzioni propositive, consultive e di studio, da esercitare in relazione agli interessi collettivi e diffusi della comunità residente nell'ambito territoriale dei rioni e delle frazioni.
2. Stimolano la conoscenza e l'analisi dei problemi e delle esigenze reali della popolazione dei rioni e delle frazioni e territori annessi. Si occuperanno, nell'ambito di confronti a cadenza mensile con Sindaco e Giunta, di discutere e analizzare le diverse problematiche dei rioni e delle frazioni, in particolare legate a temi infrastrutturali, ambientali, di decoro urbano, sociali e culturali, compresi eventi e manifestazioni di intrattenimento. Si occuperanno di organizzare almeno un'assemblea annuale in ogni singolo rione e frazione per presentare lo stato delle attività svolte, di quelle in corso e in discussione.
3. Perseguono l'equa e l'equilibrata fruizione dei beni comuni ed in particolare del territorio, quale risorsa dell'intera comunità.
4. L'Amministrazione comunale sarà messa a conoscenza dal Presidente di ogni Consulta di ogni atto e/o provvedimento che riguardi questioni ritenute di interesse del singolo rione e frazione.
5. I pareri espressi dalle Consulte sono sempre facoltativi e mai obbligatori e/o vincolanti. In particolare, la loro richiesta o tardiva adozione e/o trasmissione non può mai costituire fattore di ritardo ed aggravio del procedimento, normativamente vietato in base all'art. 1, comma secondo, della Legge n. 241/1990.
6. Il Comune può mettere a disposizione delle Consulte, per l'esercizio delle attività di questo regolamento, spazi, risorse umane e strumentali adeguate allo scopo, secondo il principio di razionalizzazione ed invarianza delle spese e senza aggravii economici a carico del Comune. In linea generale le riunioni si svolgono a rotazione nel Palazzo Comunale o in altri edifici pubblici, ma anche in siti privati messi a disposizione dai singoli cittadini nei rioni e frazioni.

7. Il Comune mette a disposizione, per la divulgazione della attività delle Consulte, le bacheche pubbliche, il sito internet e i social network istituzionali.

ART. 10 - Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

ART. 11 - Diffusione

Il regolamento sarà reso conoscibile con la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e mediante la sua diffusione in ogni rione e frazione .